

Novità in vista in materia di vendita e garanzie sui beni di consumo.

Illustriamo la comunicazione della Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio Europeo sull'attuazione della Direttiva 1999/44, nell'ambito del processo di revisione dell'Acquis Communautaire in materia di consumo.

E' stata recentemente sottoposta all'attenzione del Parlamento Europeo e del Consiglio la Comunicazione COM (2007) 210 della Commissione, sull'attuazione negli Stati membri della Direttiva 1999/44/CE in materia di vendita e garanzie dei beni di consumo.

ordinamenti sul concetto di difformità e sul momento in cui il consumatore deve essere a conoscenza dell'esistenza di un difetto perché sia impegnata la responsabilità del venditore.

Diritti del consumatore (Art. 3): questa norma ha introdotto la disciplina della garanzia post-vendita così come è ordinariamente applicata in quasi tutti gli Stati: si tratta della garanzia legale, in capo al venditore, che deve rispondere di vizi di conformità esistenti al momento della consegna della cosa o entro un termine entro cui tali vizi si considerano come esistenti alla consegna stessa. In base a tale disposizione il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o alla sostituzione del bene difforme ovvero alla risoluzione del contratto a determinate condizioni; sono state registrate delle differenze tra le varie normative nazionali riguardo al numero e alle modalità dei rimedi in garanzia. In particolare, alcuni Stati prevedono la risoluzione del contratto anche per quei difetti definiti minori nel Paragrafo 6.

Diritto di regresso (Art. 5): è il diritto del venditore finale, responsabile verso il consumatore, di agire nei confronti dei precedenti venditori nella stessa catena contrattuale o del produttore. La norma è stata recepita fedelmente da vari Stati Membri, che nella maggior parte dei casi rinviano al diritto contrattuale generale, in altri è stata predisposta una disciplina specifica con la misura di recepimento.

Termini (Art.5): il termine della responsabilità del venditore è stabilito in due anni dalla consegna; tale limitazione è stata recepita alla lettera dalla maggior parte degli Stati Membri; per alcuni rimangono vigenti le previsioni del diritto generale dei contratti, che fissano il termine in tre o sei anni dalla consegna.



In ogni Paese comunitario la Direttiva è stata recepita con strumenti normativi e modalità specifiche - in Italia il testo normativo di riferimento è il D.Lgs. 206/2005, c.d. Codice del Consumo. La Comunicazione ha per oggetto proprio l'analisi dell'attuazione della Direttiva nei singoli Paesi, nonché, nella Parte II, l'esame dell'opportunità di prevedere la responsabilità diretta del produttore.

Dopo un'indagine introduttiva sulle definizioni dei soggetti principali della materia consumeristica (consumatore, venditore e produttore) e dei beni di consumo, viene compiuta un'analisi comparativa sulle modalità di introduzione negli ordinamenti nazionali delle singole disposizioni della Direttiva, in materia di:

Conformità dei beni al contratto (Art.2): in questo settore si evidenziano alcune differenze negli



Ministero delle
Attività Produttive
DG AMTC



DG SANCO



Provincia Autonoma
di Bolzano

Obbligo di denuncia (Art. 5): Ai sensi della Direttiva gli Stati Membri possono prevedere che gravi sul consumatore, per l'esercizio dei suoi diritti, l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro un determinato termine (di almeno due mesi). Sedici Stati Membri hanno fissato un obbligo di denuncia, derogabile per alcuni in determinate circostanze. Secondo la legge belga le parti del contratto possono precisare un termine di decadenza per la denuncia, la sua durata e le conseguenze della sua omissione.

Onere della prova (Art.5): i difetti di conformità del bene che si manifestano entro sei mesi dalla consegna si presumono esistenti al momento della consegna stessa, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del difetto di conformità. Quasi tutti gli Stati hanno recepito correttamente, a giudizio della Commissione, questa norma. Alcuni, avvalendosi della clausola di armonizzazione minima - in base alla quale le previsioni degli strumenti normativi comunitari costituiscono il riconoscimento minimo di un diritto, che gli Stati hanno l'obbligo di garantire e insieme la facoltà di ampliare - hanno introdotto varianti favorevoli al consumatore, come il Portogallo che ha esteso la durata della presunzione relativa da sei mesi a due anni.

Garanzie del consumatore (Art.6): Oltre alla garanzia legale, al consumatore può essere riconosciuta dal venditore o dal produttore una garanzia commerciale, che in base all'Art. 6 della Direttiva deve essere giuridicamente vincolante e deve fornire determinate informazioni. Deve essere fornita per iscritto su richiesta del consumatore. Quasi tutti i Paesi hanno recepito fedelmente questa disposizione; alcuni ne hanno esteso le previsioni a favore del consumatore, come ad esempio Malta che ha dettato ulteriori norme sostanziali sulle garanzie commerciali e l'Estonia che ne ha stabilito il contenuto minimo.

Carattere imperativo delle disposizioni (Art. 7): in base a detto articolo, non vincola il consumatore qualsiasi clausola contrattuale, prima della comunicazione al venditore del difetto di conformità, diretta a escludere o limitare i suoi diritti. La norma è stata recepita puntualmente dalla maggior parte degli Stati membri.

Riguardo ai beni usati (Art. 7), la maggior parte degli Stati ha previsto la possibilità per il consumatore e il venditore di concordare un periodo, non inferiore ad un anno, di responsabilità di quest'ultimo.

Nelle conclusioni alla Comunicazione, la Commissione mette in luce che l'introduzione della Direttiva negli Stati membri solleva alcuni problemi, in parte dovuti a lacune normative della stessa Direttiva, in parte ad un non corretto recepimento dello strumento normativo comunitario. Da tale verifica si evidenzia una notevole differenza negli ordinamenti nazionali, dovuta all'uso della clausola di armonizzazione minima e delle diverse opzioni normative contemplate nel testo comunitario. La necessità di rivedere e modificare la Direttiva - per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e la fiducia dei consumatori - verrà definitivamente accertata a seguito della consultazio-

ne avviata con il Libro Verde, nell'ambito del processo di revisione dell' *Acquis Communautaire*.

Nella Parte II della Comunicazione è affrontato il problema della **responsabilità diretta del produttore**. Per verificare lo stato della previsione di tale responsabilità, peraltro prevista dall'Art. 4 della Direttiva, la Commissione ha invitato Stati membri e parti interessate a compilare un questionario sull'argomento, chiedendo di illustrare vantaggi e svantaggi dell'istituto relativamente a tutela del consumatore, funzionamento del mercato interno e fiducia negli acquisti transfrontalieri.



Le osservazioni degli Stati - che solo in minima parte hanno già inserito la possibilità per il consumatore di agire direttamente nei confronti del produttore - divergono tra loro e mettono in rilievo da un lato come detta responsabilità costituisca un'importante rete di sicurezza nei consumi, perché prevede un ultimo sog-

getto a cui rivolgersi nel caso che i canali di vendita non siano in grado o si rifiutino di prestare assistenza in garanzia, dall'altro come sussista il rischio di introdurre elementi di incertezza giuridica, potendo incidere sull'equilibrio tra i diversi soggetti della catena distributiva e spingendo i venditori a scaricare sul produttore la responsabilità per difetti del prodotto.

Al momento la Commissione non è in grado di trarre conclusioni nel merito, mancando prove sufficienti per stabilire se l'assenza di norme comunitarie relative alla responsabilità diretta del produttore incida negativamente sulla fiducia dei consumatori nel mercato Interno. Per questo è stato deciso di non presentare alcuna proposta e di approfondire ulteriormente la questione nel quadro del **Libro Verde sulla Revisione dell'acquis relativo ai consumatori**.

L'*acquis* comunitario (dalla locuzione francese "*droit acquis communautaire*" ovvero "(diritto) acquisito comunitario") è l'insieme dei diritti e degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli stati membri dell'Unione Europea e che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliono entrare a farne parte.

La revisione interessa otto Direttive volte a tutelare i consumatori. In base al punto 2.2 dell'Introduzione del Libro Verde *l'obiettivo complessivo del riesame è la realizzazione di un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà. Alla fine del riesame dovrebbe essere in teoria possibile dire ai consumatori dell'UE "Ovunque vi troviate nell'UE o ovunque facciate acquisti a partire dall'UE non fa nessuna differenza: i vostri diritti essenziali sono gli stessi"*.